

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 215-C

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SMURAGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

d’iniziativa dei senatori MANZI, DE LUCA Michele, PIZZINATO, BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI, BUCCIARELLI, TAPPARO e BEDIN

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 1° ottobre 1997

(V. Stampato Camera n. **4201**)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 dicembre 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea si propone di riaprire il termine previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, per la presentazione della domanda relativa alla ricostruzione assicurativa della posizione dei lavoratori che dal 1948 al 1966 hanno subito licenziamenti discriminatori per motivi politici, religiosi o sindacali.

Ragioni di giustizia ed umanità, oltre a considerazioni sulle caratteristiche anagrafiche dei soggetti destinatari di tale misura, inducono a ritenere non ulteriormente differibile la definitiva approvazione di un disegno di legge che la 11^a Commissione permanente approvò, in prima lettura, già il 1^o ottobre 1997 e che la Camera dei deputati ha rinviato, dopo più di un anno, con una serie di modifiche riguardanti esclusivamente l'articolo 2, recante le disposizioni sulla copertura finanziaria.

Appena trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge è stato nuovamente assegnato in sede deliberante alla Commissione lavoro e previdenza sociale, il

17 dicembre 1998. La Commissione stessa si è riunita il giorno successivo, ma il provvedimento, a seguito della richiesta avanzata da alcuni Gruppi dell'opposizione ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è stato rimesso all'Assemblea. L'esame in sede referente si è concluso pertanto, nella seduta del 19 dicembre, con l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. L'Assemblea, però, in conseguenza degli impegni legati all'esame dei disegni di legge finanziaria, non ha avuto il tempo di approvare il disegno di legge entro il 1998. Pertanto, si pone ora il problema di intervenire sulla norma di copertura finanziaria, in considerazione dello slittamento di un anno, dal 1998 al 1999, della probabile data di approvazione definitiva del testo, che quindi potrebbe, limitatamente a questa parte, tornare all'altro ramo del Parlamento. Trattandosi di modifiche meramente tecniche, è auspicabile che l'approvazione definitiva intervenga comunque in tempi rapidi, che tengano conto dell'aspettativa che si è determinata attorno ad una misura di giustizia sociale troppo tempo attesa.

SMURAGLIA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COVIELLO)

17 dicembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi e 800 milioni per l'anno 1997, in lire 3 miliardi e 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 3 miliardi e 800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36)

Identico

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire **3.300 milioni** per l'anno **1998**, in lire **3.800 milioni** per l'anno **1999** e in lire **5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000**, si provvede, **per gli anni 1998 e 1999**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 «Occupazione» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 200 milioni per l'anno 2000, in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 5 miliardi e 200 milioni per gli anni 2002 e 2003 e in lire 5 miliardi e 100 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Soppresso

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

